


Le attività produttive come fattori di pressione dell'ambiente



Indicatori (I) e Approfondimenti (A)	DPSIR	Valutazione dell'indicatore			Pag.
		Qualità dell'informazione	Giudizio di stato	Tendenza	
I Numero di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e autorizzazioni emanate	P/R	☺	☺	N.A.	38
I Impianti IPPC soggetti a dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) – emissioni in aria e acqua	P/R	☹	☹	↔	42
I Numero e tipologia di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)	P	☺	☹	↔	44
I Quantitativi di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)	P	☺	N.A.	↔	46
I Emissioni in atmosfera: ditte autorizzate per tipologia di attività produttiva	D	☹	N.A.	N.A.	48
I Emissioni in acqua superficiale: ditte autorizzate per tipologia di attività produttiva	D	☺	N.A.	N.A.	50
I Sistema di qualità ambientale di organizzazioni, imprese e prodotti	R	☺	☹	↔	52

Numero di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e autorizzazioni emanate

L'indicatore definisce il numero di stabilimenti e di attività, presenti in Valle d'Aosta, rientranti nel campo di applicazione della cosiddetta "direttiva IPPC": il primo riferimento normativo è costituito dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, successivamente sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

La direttiva IPPC è stata recepita in Italia dapprima attraverso l'emanazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e poi con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

La sigla IPPC è l'acronimo inglese di Integrated Prevention and Pollution Control, ovvero controllo e prevenzione integrate dell'inquinamento. La modalità d'azione proposta dalla direttiva è incentrata su un approccio complessivo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali. Esso è riferito sia al coordinamento delle autorità competenti relativamente alle procedure e alle condizioni di autorizzazione alla produzione per gli impianti industriali, sia al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato suddiviso in tre autonome parti (acqua, aria e suolo), ma come un unicum da proteggere.

Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IPPC sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Tale autorizzazione sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale. Attraverso l'AIA, per ogni impianto soggetto vengono fissati i valori limite di emissione basati sull'individuazione di standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione rispondenti all'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) (in inglese Best Available Techniques - BAT). Il numero di attività soggette ad AIA risulta superiore al numero di stabilimenti, in quanto in uno stesso stabilimento possono essere svolte una o più attività rientranti nel campo di applicazione della "direttiva IPPC".

In Valle d'Aosta gli stabilimenti soggetti ad AIA sono indicati all'interno della deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 13 aprile 2006. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2993 del 17 ottobre 2008 viene individuato il Direttore della Direzione ambiente dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente quale autorità regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Per gli approfondimenti relativi alla procedura IPPC (inquadramento sulla direttiva; principi fondamentali dell'IPPC ai fini del rilascio dell'AIA, registro INES e ruolo dell'ARPA) si rimanda all'approfondimento contenuto all'interno della Quarta Relazione sullo Stato dell'Ambiente (pagine 44-45).

Classificazione

Area tematica SINAnet
Produzione

Tema SINAnet
Industria

DPSIR
P/R

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione ☺

Giudizio di stato ☺


Tendenza N.A.

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/12/2009

Periodicità di aggiornamento
Continuo

Copertura territoriale
Tutta la regione



Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrata dell'inquinamento

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Abrogazione direttiva 96/61/CE"

Deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 13 aprile 2006 "Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale: individuazione dell'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione e approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. Approvazione di disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni. Accertamento e introito di somme"

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche - provvedimento dirigenziale 12 maggio 2006, n. 2125 "Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale - approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 1029, del 13 aprile 2006"

Deliberazione della giunta regionale n. 2993 del 17 ottobre 2008 "Nuova individuazione dell'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005"

Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Direzione ambiente, Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti - provvedimento dirigenziale 26 maggio 2009, n. 2141 "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 59/2005 - approvazione delle linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali riferite ad impianti soggetti

all'autorizzazione integrata ambientale, nonché per il rilascio di autorizzazione delle modifiche non sostanziali"

Relazione con la normativa

L'indicatore è direttamente connesso agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di AIA

Livelli normativi di riferimento

L'allegato I del decreto legislativo 59/2005 definisce le tipologie e le soglie dimensionali degli impianti per la loro ricomprendimento nelle procedure IPPC.


Ai sensi dell'articolo 5, comma 14, dello stesso decreto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (c.d. "Seveso"), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra). L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al decreto legislativo 59/2005; i livelli normativi di riferimento sono quelli previsti dalle rispettive normative di settore.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, "L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. [...]"


ATTIVITÀ E IMPIANTI RICADENTI IN IPPC IN VALLE D'AOSTA E RELATIVE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA) RILASCIATE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Ditta	Attività / impianto	Categoria IPPC	Descrizione categoria IPPC	Estremi AIA
Discarica Valeco di Brissogne	Discarica	5.4	Discarica con capacità produttiva maggiore di 10 t/giorno o con capacità totale maggiore di 25.000 t, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti	PD* n. 4494 del 30/10/07
Discarica Valeco di Brissogne - Progetto IV lotto di discarica da realizzare all'interno del Centro Regionale di Trattamento dei Rifiuti Urbani di Brissogne				In attesa di presentazione della domanda di AIA, rilasciata autorizzazione dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, ex. art. 208 del d.lgs. 152/2006 con DGR n. 2258 del 14/08/09.
Discarica di Pontey, Loc. Valloille	Discarica	5.4	Discarica con capacità produttiva maggiore di 10 t/giorno o con capacità totale maggiore di 25.000 t, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti	PD* n. 5079 del 05/12/08 PD* n. 5400 del 14/12/09
Cogne Acciai Speciali S.p.A.	Fusione e produzione acciaio	2.2	Produzione e trasformazioni dei metalli - Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità maggiore di 2,5 ton/ora	PD* n. 4446 del 26/10/07, come modificato con PD* 442 del 31/01/08
	Laminazione	2.3(a)	Produzione e trasformazioni dei metalli - Impianti per la produzione di metalli ferrosi - (a) mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora	PD* n. 2531 del 15/06/09 PD* n. 3313 del 03/08/09
	Decapaggio	2.6	Produzione e trasformazioni dei metalli - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	PD* n. 5510 del 16/12/09
Heineken Italia S.p.A.	Produzione birra	6.4(b)	Attività di trasformazione di prodotti di origine vegetale destinati alla fabbricazione di alimenti con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno	PD* n. 4445 del 26/10/07 PD* n. 3137 del 22/07/09
Magnesium Products of Italy S.R.L.	Produzione di particolari pressofusi per settore automobilistico	2.5(b)	Produzione e trasformazione dei metalli - Impianti per la produzione, fusione e lega di metalli grezzi non ferrosi - (b) ...compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 t/giorno per tutti gli altri metalli	PD* n. 3604 del 31/08/07 PD* 3136 del 22/07/09 PD* 13 del 08/01/10 PD* n. 600 del 11/02/10

Note: * = PD: Provvedimento dirigenziale

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE AZIENDE SOGGETTE AD IPPC


Fonti dei dati ARPA Valle d'Aosta e Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Territorio e Ambiente. Elaborazione dati ARPA Valle d'Aosta



Aosta zona industriale

Impianti IPPC soggetti a dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) - emissioni in aria e in acqua

La normativa IPPC stabilisce che i complessi industriali ricadenti nel proprio ambito di applicazione che hanno emissioni in aria e acqua superiori a definiti valori soglia, anche per un solo inquinante, sono tenuti a presentare una dichiarazione sulla quantità di sostanze inquinanti emesse. Tali informazioni confluiscono nell' Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti (INES).

I criteri stabiliti dalla normativa (decisione 2000/479/CE, decreto

ministeriale 23 novembre 2001) consistono in una lista di inquinanti in aria e acqua con valori soglia di emissione specifici per ciascun inquinante e per compartimento ambientale. Il numero e la tipologia delle attività IPPC soggette a dichiarazioni INES consentono di identificare le principali attività e processi industriali sorgenti di emissioni.

I dati qui riportati sono di provenienza ISPRA e sono tratti dal Registro Nazionale INES.

Classificazione

Area tematica SINAnet
Produzione

Tema SINAnet
Industria

DPSIR
P/R

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione ☹️

Tale valore è giustificato dall'assenza di dati aggiornati.

Giudizio di stato 😐

Tendenza ↔

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento

31/12/2006 (ovvero comunicazioni con i dati relativi all'anno 2006)

Come precisato sul sito internet dell'ISPRA, "i dati, relativi all'anno 2007, comunicati alla Commissione Europea sono parziali e ancora soggetti al processo di validazione da parte delle autorità competenti". Per questo motivo la banca dati del sito del registro nazionale non è ancora stata aggiornata con i nuovi dati disponibili. Non appena concluse le operazioni di validazione, i dati completi e corretti saranno comunicati alla Commissione Europea e pubblicati anche sul sito internet dell'ISPRA.

Periodicità di aggiornamento

Le comunicazioni da parte delle attività soggette sono annuali. I dati italiani, relativi all'anno 2007, comunicati alla Commissione Europea sono parziali e ancora soggetti al processo di validazione da parte delle autorità competenti. Gli stessi non sono pertanto ad oggi disponibili

Copertura territoriale

Tutta la regione

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrata dell'inquinamento.

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Decisione 2000/479/CE della Commissione del 17 luglio 2000 in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e a riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).

Decreto ministeriale del 23 novembre 2001 "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372".

Decreto ministeriale del 26 aprile 2002 "Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002 "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2003 di rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2003 "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003".

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"


Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Relazione con la normativa

I dati complessivi risultano dal Registro Nazionale INES

Livelli normativi di riferimento

La normativa definisce i livelli soglia per la dichiarazione INES



Elaborazione e presentazione

ATTIVITÀ/IMPIANTI IPPC SOGGETTI A DICHIARAZIONE INES

Ditta	Attività / impianto	Categoria IPPC	Descrizione categoria IPPC	Soggetta a dichiarazione INES fino all'anno 2007
Discarica Valeco di Brissogne	Discarica	5.4	Discarica con capacità produttiva maggiore di 10 t/giorno o con capacità totale maggiore di 25.000 t, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti	Si
Discarica di Pontey, Loc. Valloile	Discarica	5.4	Discarica con capacità produttiva maggiore di 10 t/giorno o con capacità totale maggiore di 25.000 t, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti	-
Cogne Acciai Speciali S.p.A.	Fusione e produzione acciaio	2.2	Produzione e trasformazione dei metalli - Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità maggiore di 2,5 ton/ora	Si
	Laminazione	2.3(a)	Produzione e trasformazione dei metalli - Impianti per la produzione di metalli ferrosi - (a) mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora	
	Decapaggio	2.6	Produzione e trasformazione dei metalli - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	
Heineken Italia S.p.A.	Produzione birra	6.4(b)	Attività di trasformazione di prodotti di origine vegetale destinati alla fabbricazione di alimenti con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno	-
Magnesium Products of Italy S.R.L.	Produzione di particolari pressofusi per settore automobilistico	2.5(b)	Produzione e trasformazione dei metalli - Impianti per la produzione, fusione e lega di metalli grezzi non ferrosi - (b) ...compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 t/giorno per tutti gli altri metalli	Si

REGISTRO INES - EMISSIONI IN ARIA (*)

Descrizione Categoria	Sostanza	Emissioni in aria				
		2002	2003	2004	2005	2006
Convenzionali e gas serra	Esafloruro di zolfo (SF6) – Kg/anno	16129,3	5677	3944	3544	2562
	Metano (CH4) – t/anno	253,4	253,4	253,4	253,4	241,3
	Ossidi di azoto (NOx) – t/anno	<100	<100	<100	141,3	<100
Metalli e composti	Nichel (Ni) e composti Kg/anno	91	<50	<50	<50	<50

REGISTRO INES - EMISSIONI IN ACQUA

Descrizione Categoria	Sostanza	Emissioni in acqua – Kg/anno				
		2002	2003	2004	2005	2006
Metalli e composti	Arsenico (As) e composti	31,5	78,8	48,7		
	Cadmio (Cd) e composti	26,4	52,6	45	45	38,3
	Cromo (Cr) e composti	1404	435	960	375	927
	Nichel (Ni) e composti	2340	1680	3217,5	1672,5	907,5
	Piombo (Pb) e composti	59,4	93,8	86,2	90	78,8
	Rame (Cu) e composti	324	82,6	63,7	206,3	82,5
	Zinco (Zn) e composti	360	<100	<100	<100	<100
Nutrienti	Fosforo	6390	<5000	<5000	<5000	<5000
Altri composti	Fluoruri	18000	n.d.	n.d.	20457	23970

Fonti dei dati ISPRA (www.isprambiente.it)
Elaborazione dati ARPA Valle d'Aosta

I valori di emissione in aria e acqua, notificati e riportati, sono stati acquisiti tramite misure, calcoli o stime e, oltre a emissioni puntuali convogliate, possono anche comprendere emissioni diffuse.

Numero e tipologia di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

L'elemento che classifica uno stabilimento "a Rischio di Incidente Rilevante" è la detenzione di sostanze potenzialmente pericolose in quantità superiori a soglie definite.

L'attenzione per i potenziali impatti sull'uomo e sull'ambiente connessa a questo tipo di stabilimenti è collegata ad alcuni gravi incidenti verificatisi negli anni passati, in particolare l'incidente di Seveso, da cui prende il nome la prima direttiva in materia, il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 "Attuazione della direttiva 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".

La normativa in materia di pericoli di incidente rilevante ha subito negli anni un costante aggiornamento, anche a seguito di incidenti verificatisi nei diversi paesi europei, richiamando l'attenzione sulle problematiche di sicurezza e di rischio industriale. Alla direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, hanno fatto seguito la seconda direttiva 96/82/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (c.d. Seveso bis) e la direttiva 2003/105/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 (cd. Seveso ter).

Le principali novità introdotte dalla direttiva Seveso III sono:

- abrogazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 relativo all'obbligo di presentazione della relazione;
- modifica dei valori soglia per alcune tipologie di sostanze pericolose;
- obbligo di predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni anche per gli stabilimenti soggetti a notifica semplice.

Gli scenari incidentali considerati nell'ambito dei RIR sono l'emissione e/o la diffusione di sostanze tossiche per l'uomo e per l'ambiente, l'incendio e l'esplosione.

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono soggetti ad adempimenti differenziati a seconda della quantità di sostanze pericolose detenute.

Classificazione

Area tematica SINAnet
Rischio antropogenico

Tema SINAnet
Rischio industriale

DPSIR
P

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione ☺

Giudizio di stato* ☹

Tendenza ↕

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso bis)

Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso ter)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale"

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 - Modifica alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Direttiva del Consiglio 96/82/CE del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Relazione con la normativa

L'indicatore è direttamente connesso agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di RIR

L'indicatore viene costruito a partire dalle informazioni fornite dai gestori alle Autorità competenti (tra cui il Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare) ai sensi di specifici obblighi previsti dal decreto legislativo 334/1999

Livelli normativi di riferimento

L'allegato I del decreto legislativo. 334/1999 definisce le quantità di sostanze detenute oltre le quali lo stabilimento è considerato a rischio di incidente rilevante


Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/12/2009

Periodicità di aggiornamento
Continuo

Copertura territoriale
Tutta la regione

* gli adempimenti connessi alla classificazione RIR di uno stabilimento hanno, nella maggior parte dei casi, una valenza conoscitiva piuttosto che di effettivo innalzamento del livello di prevenzione del rischio ambientale



Elaborazione e presentazione

Il dato a disposizione per questo indicatore è il numero di stabilimenti, divisi per categoria in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa a cui sono soggetti.

Gli stabilimenti di cui all'articolo 8 (vedi successiva figura "Distribuzione territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante") del decreto legislativo 334/1999 hanno l'obbligo di presentare una notifica alle Autorità competenti, tra cui il Ministero dell'Ambiente (MATTM), di redigere un rapporto di sicurezza e


di adottare uno specifico sistema di gestione della sicurezza. Gli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 7 (vedi successiva figura "Distribuzione territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante") hanno i medesimi obblighi dei precedenti, ma non sono tenuti a redigere il rapporto di sicurezza.

Di seguito viene riportata su cartografia la distribuzione territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti in Valle d'Aosta.

NUMERO DI STABILIMENTI SOGGETTI A DECRETO LEGISLATIVO 334/1999 IN VALLE D'AOSTA

	Artt. 6/7	Art. 8	Totale artt. 6/7 e 8
Numero	5	1	6

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE



La figura riporta, su scala cromatica, la distribuzione degli stabilimenti appartenenti alle diverse categorie a livello regionale.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

	Stabilimenti (esistenti e in fase di ampliamento al 31/12/2009)	
	Numero	%
Deposito di gas liquefatti	4	67
Produzione e/o deposito gas tecnici	1	17
Acciaierie e impianti metallurgici	1	17
Totale	6	100

L'attività di uno stabilimento permette di conoscere preventivamente il potenziale rischio associato alla stessa. Si riscontra una prevalenza di depositi di gas liquefatti, essenzialmente GPL (4 su 6), per i quali è prevalente il rischio di incendio e/o esplosione.

Fonti dei dati Regione Autonoma Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile.
Comitato Tecnico Regionale Prevenzione Incendi
Elaborazione dati ARPA Valle d'Aosta.

Quantitativi di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)

L'indicatore permette di trarre considerazioni sulla mappa del rischio industriale in Valle d'Aosta. Esso consente, infatti, di evidenziare i quantitativi e il tipo di sostanze o categorie di sostanze (o preparati) pericolose più diffuse negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale.

Classificazione

Area tematica SINAnet
Rischio antropogenico


Tema SINAnet
Rischio industriale

DPSIR
P

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione 

Giudizio di stato **N.A.**

Tendenza 

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (c.d. Seveso bis).

Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (c.d. Seveso ter).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale"

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 "Modifica alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Direttiva del Consiglio 96/82/CE del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Relazione con la normativa

L'indicatore è direttamente connesso agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di RIR

L'indicatore viene costruito a partire dalle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti alle Autorità competenti tra cui il Ministero dell'Ambiente (MATM) ai sensi di specifici obblighi previsti dal decreto legislativo 334/1999

Livelli normativi di riferimento


L'allegato I del decreto legislativo. 334/1999 definisce le quantità di sostanze detenute oltre le quali lo stabilimento è considerato a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/12/2009

Periodicità di aggiornamento
Continua

Copertura territoriale
Tutta la regione



Elaborazione e presentazione

Vengono qui riportati i quantitativi complessivi di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti, collocati sul territorio valdostano, soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 334/1999. Le soglie indicate nelle tabelle si

riferiscono ai quantitativi detenuti all'interno di uno stabilimento per la sua classificazione come RIR. Nella colonna *Quantità* sono indicate le quantità totali dichiarate in tutti gli stabilimenti RIR, anche se inferiore alla soglia.

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO I - PARTE 1, DECRETO LEGISLATIVO 334/1999

	Soglia artt. 6/7 [t]	Soglia art. 8 [t]	Quantità [t]
Acetilene	5	50	0,156
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200	442,68
Idrogeno	5	50	0,124
Ossigeno	200	2000	1.289,7
Prodotti petroliferi	2500	25000	28,3

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO I - PARTE 2, DECRETO LEGISLATIVO 334/1999

	Soglia artt. 6/7 [t]	Soglia art. 8 [t]	Quantità [t]
1. Molto tossiche	5	20	54
2. Tossiche	50	200	277,4

Fonti dei dati Regione Autonoma Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile.
Comitato Tecnico Regionale Prevenzione Incendi.
Elaborazione dati ARPA Valle d'Aosta.

Emissioni in atmosfera: ditte autorizzate per tipologia di attività produttiva

Caratterizza la tipologia del contesto produttivo e quantifica il potenziale impatto ambientale provocato dalle emissioni in atmosfera provenienti dalle diverse tipologie di attività produttive presenti nel territorio regionale

Classificazione

Area tematica SINAnet
Produzione

Tema SINAnet
(*Industria*)

DPSIR
D

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione* ☹️

Giudizio di stato **N.A.**

Tendenza **N.A.**

* L'affidabilità del dato è molto buona per gli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 59/2005 (Autorizzazione Integrata Ambientale) o ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività). Per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272 del decreto legislativo 152/2006 (piccole attività o considerate a ridotto impatto ambientale), di cui non si conoscono i dati relativi all'emissione ed al ciclo produttivo, i dati vengono stimati sulla base di conoscenze dirette di impianti e attività simili.

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - parte quinta: regolamenta le emissioni in atmosfera di impianti e attività

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" - inerente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Relazione con la normativa

La quantificazione dell'indicatore deriva dai dati progettuali dell'impianto/attività indicati dall'azienda ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 152/2006 o dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 59/2005

Livelli normativi di riferimento


Non applicabili

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/12/2009

Periodicità di aggiornamento
Continua

Copertura territoriale
Intero territorio regionale



Elaborazione e presentazione


L'indicatore mira a caratterizzare il potenziale impatto ambientale provocato dalle emissioni convogliate in atmosfera provenienti dalle diverse tipologie di attività industriali e artigianali presenti nel territorio regionale.

Le informazioni relative alle ditte autorizzate ed ai relativi punti di emissione in atmosfera, derivano dai provvedimenti regionali di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in vigore alla data di aggiornamento dell'indicatore.

Il volume annuo ($m^3/anno$) di effluente gassoso emesso da ogni impianto autorizzato viene calcolato mediante il prodotto della portata di emissione (in m^3/h) e del numero di ore annuali di funzionamento dell'attività.


Il dato si riferisce esclusivamente al volume di effluente gassoso emesso, senza alcun riferimento alla tipologia e al carico di sostanze inquinanti emesse.

NUMERO DI DITTE AUTORIZZATE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ



Il numero di ditte in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riflette il contesto produttivo regionale, con prevalenza di attività artigianali di falegnameria e carrozzeria. I dati relativi a tali attività, considerate a ridotto inquinamento atmosferico, sono state aggiornate sulla base delle domande di autorizzazione presentate a seguito dell'entrata in vigore della direttiva regionale n. 1326 del 09 maggio 2008 (attuazione dell'articolo 272 del decreto legislativo 152/2006).

NUMERO DI PUNTI E VOLUMI IN $m^3/ANNO$ DI EMISSIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (DISTRIBUZIONE PERCENTUALE)



Il grafico rappresenta la distribuzione percentuale riferita al totale complessivo delle attività autorizzate, sia per il numero di punti di emissione che per i volumi in $m^3/anno$ emessi.

Il numero di punti di emissione presenti nel territorio regionale connessi ad attività artigianali quali falegnamerie e carrozzerie, considerate a ridotto inquinamento atmosferico, è paragonabile al numero di impianti appartenenti alla categoria di fusione e lavorazione dei metalli. Tuttavia il volume di effluente gassoso emesso da questa tipologia di attività è molto superiore, in relazione alle maggiori dimensioni degli impianti ed al funzionamento in continuo del ciclo produttivo industriale.

Emissioni in acqua superficiale: ditte autorizzate per tipologia di attività produttiva

In relazione alla tipologia del contesto produttivo della Valle d'Aosta, questo indicatore quantifica il numero di ditte autorizzate alle emissioni in acqua superficiale suddividendole per tipologia produttiva. Non sono comprese le ditte che scaricano in pubblica fognatura.


Classificazione

Area tematica SINAnet
Produzione

Tema SINAnet
(*Industria*)

DPSIR
D

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione 

Giudizio di stato **N.A.**

Tendenza **N.A.**

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Articolo 105 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" di recepimento della direttiva IPPC (vedi indicatore 3.1)

Relazione con la normativa

Le emissioni di effluenti in acque superficiali deve essere autorizzata dall'Amministrazione regionale ai sensi della vigente normativa

Livelli normativi di riferimento

Non previsti

Copertura temporale e spaziale


Aggiornamento
31/01/2010

Periodicità di aggiornamento


Aggiornamento continuo sulla base dei provvedimenti dirigenziali e/o delle delibere di autorizzazione

Copertura territoriale

Intero territorio regionale



Elaborazione e presentazione

**NUMERO DI DITTE AUTORIZZATE ALLE EMISSIONI IN ACQUA SUPERFICIALE
SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA**


Il profilo dell'istogramma sopra riportato riflette la maggior frequenza con cui determinate tipologie di attività si trovano in diretta prossimità di corsi d'acqua. Gli impianti di lavorazioni di materiali inerti qui considerati si trovano prevalentemente lungo il corso della Dora Baltea. Gli scarichi in fognatura sono soggetti ad autorizzazione da parte dei comuni. Questi dati non sono attualmente trasmessi ad ARPA.

Fonti dei dati ARPA Valle d'Aosta – Regione Autonoma Valle d'Aosta

Sistema di qualità ambientale di organizzazioni, imprese e prodotti

Il numero di registrazioni EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), di certificati UNI-EN-ISO 14001 e di licenze Ecolabel (marchio europeo di qualità ecologica di prodotti e servizi) può essere considerato un buon indice per valutare il livello di attenzione rivolto alle problematiche ambientali da parte delle organizzazioni e delle imprese, nonché un indicatore di sensibilità verso l'ambiente da parte delle imprese e delle organizzazioni che intendono gestire e diminuire i fattori di pressione derivanti dalle proprie attività.

Classificazione

Area tematica SINAnet
Tutela e prevenzione

Tema SINAnet
Qualità ambientale di organizzazioni, imprese e prodotti

DPSIR
R

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione ☺

Giudizio di stato* ☹

Tendenza ↔

* Si evidenzia ad oggi un interesse ridotto, in Valle d'Aosta, nei confronti delle registrazioni Emas e dei marchi Ecolabel.

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

UNI EN ISO 14001 2004 "Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso"

EMAS:

Regolamento CE 761/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

Decisione della CE 2001/681 Emas - Orientamenti per l'attuazione del regolamento (Ce) n. 761/2001

Raccomandazione CE 2001/680 Emas - Orientamenti per l'attuazione del regolamento (Ce) n. 761/2001

Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

ECOLABEL:

Regolamento CE 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

Decreto ministeriale 413/1995 "Regolamento recante le norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit";

Regolamento CE 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

Relazione con la normativa

L'adesione a queste politiche di certificazione da parte di organizzazioni (imprese ed enti pubblici) ha carattere volontario

Livelli normativi di riferimento


-

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/12/2009

Periodicità di aggiornamento
Continua

Copertura territoriale
Tutta la regione



Elaborazione e presentazione

CERTIFICATI UNI-EN-ISO 14001

La normativa internazionale UNI EN ISO 14001:2004 "Sistemi di gestione ambientale – Requisiti guida per l'utilizzo" – adottata dall'ISO, acronimo di International Organization for Standardization, l'organizzazione internazionale per la standardizzazione - è uno strumento volontario di gestione ambientale.

La norma specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per consentire ad un'organizzazione di sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni, legali e non, che l'organizzazione stessa sottoscrive, e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. Essa si applica agli aspetti ambientali che l'organizzazione identifica come quelli che essa può tenere sotto controllo e come quelli sui quali essa può esercitare un'influenza e non stabilisce di per sé alcun criterio specifico di prestazione ambientale.

La norma è applicabile a ogni organizzazione che desideri:

- stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale;
- assicurarsi di essere conforme alla propria politica ambientale stabilita;
- dimostrare la conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 14001.

Viene rilasciata da un organismo indipendente accreditato che

REGISTRAZIONI EMAS

L'EMAS (Eco Management and Audit Scheme) è un sistema comunitario di ecogestione e audit, al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede all'interno della Comunità Economica Europea o al di fuori di essa. Il primo Regolamento CE EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993, sostituito poi nel 2001 dal Regolamento CE n. 761 (EMAS II) che, sottoposto a revisione, ha dato origine, nel 2009, al nuovo Regolamento CE n. 1221 (EMAS III), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 dicembre 2009 e divenuto legge dell'Unione a partire dall'11 gennaio 2010. È previsto un periodo transitorio durante il quale le organizzazioni registrate in conformità al regolamento del 2001 continueranno a figurare nel registro EMAS; in questo stesso periodo è inoltre previsto l'adeguamento all'Emas III.

L'EMAS "è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate" (rif. Reg. 1221/2009).

Tale strumento è adottabile dalle imprese che gestiscono il loro impatto ambientale secondo standard elevati; per tali organizzazioni è prevista la registrazione in un apposito elenco tenuto dall'Unione Europea.

Per Sistema di Gestione Ambientale (SGA) si intende "la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali".

Le organizzazioni che intendono aderire al Regolamento EMAS sono tenute a svolgere i seguenti compiti:

- effettuare l'*analisi ambientale iniziale* relativa agli aspetti ambientali dell'organizzazione (passati, presenti e previsti), con la quale viene stabilita la posizione rispetto alle condizioni ambientali, con riguardo alle condizioni operative normali, anormali e ai possibili incidenti e imprevisti;
- stabilire la propria *politica ambientale*, ovvero le intenzioni e l'orientamento generali rispetto alla propria prestazione

verifica l'impegno concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando con il marchio ISO 14001 l'affidabilità del SGA applicato. Per tale motivo la serietà, la credibilità e la visibilità dell'ente di certificazione prescelto diventano aspetti di fondamentale importanza.

Una diffusa presenza dei sistemi di gestione ambientale segnala una sensibilità al tema dello sviluppo sostenibile, a tutto vantaggio della qualità dell'ambiente. Il numero di certificati indica quante organizzazioni hanno raggiunto tali obiettivi e quindi rispondono ai requisiti della rispettiva norma di riferimento.

Il processo di certificazione passa attraverso il controllo indipendente di un ente accreditato assicurando così la terzietà del giudizio espresso. Le informazioni fornite dall'indicatore sono dunque da intendersi in un'ottica di risposta alle problematiche di pressione e impatto in ambiente e sull'uomo generate da attività produttive.

I benefici nell'adozione della certificazione UNI-EN-ISO 14001 sono da ricondurre principalmente a: prevenzione e riduzione degli impatti ambientali; riduzione di utilizzo di materie prime ed energia implicati nei processi aziendali; riduzione di emissioni o rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso obiettivi gestionali e/o tecnologici e impiantistici.


ambientale, così come espressa formalmente dall'alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia ambientale e l'impegno ad un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. La politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi ed i traguardi ambientali;

- elaborare il *programma ambientale*, che contiene una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi, adottati o previsti, per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali, e delle scadenze per il loro conseguimento;
- attuare il *Sistema di Gestione Ambientale (SGA)*, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale;
- effettuare l'*audit ambientale interno*, cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata ed obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a proteggere l'ambiente;
- redigere la *dichiarazione ambientale*, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, una breve descrizione del sistema di gestione ambientale, una descrizione dell'organizzazione (struttura, attività) relativamente agli aspetti e impatti ambientali significativi, agli obiettivi e target ambientali e, in generale, alle prestazioni ambientali dell'organizzazione. La dichiarazione deve essere sottoposta ad esame per la convalida da parte di un *Verificatore Ambientale Accreditato* indipendente dall'impresa.

Una volta soddisfatti tutti i requisiti sopra indicati, l'organizzazione può richiedere la registrazione ambientale EMAS.

Si avvia così la specifica procedura per l'ottenimento della registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009, al termine della quale l'impresa è iscritta nell'apposito registro comunitario e può utilizzare il logo EMAS.

Le motivazioni alla base della scelta delle organizzazioni di sottoporsi alla registrazione EMAS sono di varia natura e possono essere classificate sulla base dei benefici che essa comporta. Tra questi si annoverano: prevenzione e riduzione degli impatti ambientali; riduzione del rischio di incidente; riduzione dei consumi di materie prime e di energia; riduzione delle emissioni e dei rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali; maggiore coinvolgimento dei dipendenti; maggiore comunicazione e trasparenza.



Norma UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS a confronto

La norma ISO 14001 ed il Regolamento EMAS sono entrambi standard rivolti alla certificazione ambientale e, in quanto tali, costituiscono due riferimenti per le organizzazioni che, attraverso una attenta gestione ambientale, vogliono garantirsi una maggiore competitività.

Entrambi contribuiscono, attraverso il superamento della logica dell'emanazione di normative cogenti e la responsabilizzazione diretta delle organizzazioni e degli operatori economici, ad uno sviluppo sostenibile delle attività produttive.

Caratteristica comune ai due strumenti è la volontarietà.

Sia la norma UNI EN ISO 14001 che il Regolamento EMAS hanno come obiettivo il miglioramento continuativo della qualità ambientale.

Entrambe consentono di ottenere numerosi vantaggi tra i quali, ad esempio, l'ottimizzazione nell'uso delle risorse e dell'energia, una migliore immagine sul mercato e verso le autorità locali, un maggior valore dell'azienda e la possibilità di essere inseriti fra i fornitori di imprese che richiedono la certificazioni ai loro fornitori.

Pur presentando scopi e requisiti simili, il marchio EMAS va oltre nel richiedere maggiori garanzie di conformità legislativa e la comunicazione all'esterno degli impegni presi nei confronti dell'ambiente.

Confronto:

- ISO è uno standard internazionale stabilito da un organismo privato, EMAS è un Regolamento stabilito dalla Commissione Europea;
- EMAS richiede obbligatoriamente il rispetto della conformità

PRODOTTI E SERVIZI CERTIFICATI ECOLABEL

L'Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica, istituito nel 1982 con il Regolamento CE n. 880/1992.

Alla luce dell'esperienza acquisita negli anni e del progresso tecnologico, il citato Regolamento è stato revisionato per la prima volta con il Regolamento CE n. 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio e, recentemente, con il Regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (pubblicato sulla GUUE L 27 del 30 gennaio 2010) entrato in vigore dal 19 febbraio 2010, abrogando il Regolamento 1980/2000.

Il marchio Ecolabel premia quei prodotti di consumo quotidiano (ad esclusione di alimenti, bevande e medicinali) e quei servizi che sono realizzati nel rispetto di precisi e predefiniti criteri ambientali, e che derivano da accurati studi scientifici e risultano condivisi da tutti i paesi membri dell'Unione Europea. I criteri di riferimento per l'ottenimento del marchio (consumo di energia, inquinamento idrico ed atmosferico, produzione di rifiuti, ecc. e criteri prestazionali) hanno una validità compresa fra due e cinque anni, sono pertanto periodicamente revisionati e resi nel tempo più restrittivi, in modo da

legislativa, che è un requisito verificato dall'Autorità di controllo, mentre per ISO il rispetto delle leggi viene chiesto indirettamente, ovvero si presuppone la conformità legislativa, nei limiti in cui l'azienda abbia fatto tutto il possibile per ottenerla;

- ISO e EMAS richiedono la certificazione da parte di un organismo terzo accreditato; EMAS richiede in più una registrazione finale attuata da un organismo istituzionale che, in Italia, è il Comitato Ecolabel-Ecoaudit con sede presso il Ministero dell'Ambiente (MATTM) che si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA (ex APAT) e delle Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell'Ambiente;
- per la norma ISO è facoltativo redigere una dichiarazione ambientale; per EMAS la dichiarazione ambientale e la sua diffusione risultano obbligatori, impegnando verso l'esterno l'impresa a mantenere gli obiettivi prefissati.
- Entrambi prevedono l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, i cui requisiti sono definiti, per l'ISO 14001, dalla norma stessa e, per l'EMAS, dall'allegato II al Regolamento CE n. 1221/2009. In particolare l'EMAS adotta i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2004, integrati con ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tenere conto (es. analisi ambientale, rispetto obblighi normativi, ecc).
- Rispetto alla certificazione ISO 14001, l'adesione all'EMAS risulta complessivamente più impegnativa e vincolante per le organizzazioni.


favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale.

Il prodotto/servizio marcato Ecolabel risulta avere un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita; esso è di conseguenza migliore dal punto di vista ambientale rispetto a prodotti /servizi dello stesso tipo in commercio.

La scelta di tali prodotti /servizi da parte dei consumatori è estremamente importante in quanto in grado di indirizzare i sistemi economici di produzione e consumo verso una migliore sostenibilità. Il logo del marchio Ecolabel è rappresentato da un fiore (la margherita).

La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria. Il marchio è valido a livello europeo in tutti gli Stati membri dell'EU.

L'ottenimento del marchio avviene dopo specifici controlli amministrativi e tecnici, volti a verificare il rispetto, da parte del prodotto/servizio e del suo intero ciclo di vita, dei criteri previsti per la concessione. L'ente di controllo è terzo ed indipendente; in Italia tale ruolo viene svolto dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).



Gruppi di prodotti/servizi etichettabili Ecolabel Europeo

- Abbigliamento
 - Prodotti tessili
 - Calzature
- Apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici
 - Lavastoviglie
 - Lampade elettriche
 - PC
 - Computer portatili
 - Televisori
 - Lavatrici
 - Pompe di calore
- Articoli per la casa ed il giardino
 - Materassi
 - Coperture dure per pavimenti
 - Prodotti vernicianti per interni
 - Substrati per il suolo
 - Ammendanti
- Prodotti carta
 - Tessuto-carta
 - Carta per copie e carta grafica
- Prodotti per la pulizia
 - Detergenti multiuso e per servizi sanitari
- Detersivi per piatti a mano
- Detersivi per lavastoviglie
- Detersivi per bucato
- Saponi, shampoo e balsami per capelli
- Lubrificanti
 - Lubrificanti
- Turismo
 - Servizio di ricettività turistica
 - Servizio di campeggio

Il numero di prodotti/servizi certificati Ecolabel rappresenta il "consumo rispettoso dell'ambiente" da parte delle aziende, e conseguentemente dei consumatori, evidenziando in questo modo la sensibilità ambientale del settore produttivo. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.

Tale indicatore è quindi da considerarsi come un'espressione di consapevolezza dell'importanza della preservazione del patrimonio naturale e della salvaguardia dell'ambiente da parte della società odierna, aziende e consumatori, in linea con i principi di "sostenibilità ambientale" enunciati nel Sesto Programma di Azione in materia di Ambiente dalla Comunità Europea.

NUMERO COMPLESSIVO DI REGISTRAZIONI EMAS, CERTIFICATI UNI-EN-ISO 14001 E LICENZE ECOLABEL IN VALLE D'AOSTA - ANNO 2009

Numero di registrazioni EMAS	Numero di Certificati UNI-EN-ISO 14001	Numero di prodotti/servizi certificati Ecolabel
2 (*)	62	0

Note: (*) COINCA S.p.A.; Ente Parco Naturale del Mont Avic.

NUMERO DI CERTIFICATI UNI-EN-ISO 14001 RILASCIATI IN VALLE D'AOSTA DAL 2004 AL 2009

2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	4	44(*)	7	3 (**)	6 (***)

Note:

(*) L'elevato numero di certificazioni ambientali rilasciate è collegato alle attività di gestione della risorsa idrica della Compagnia Valdostana delle Acque (CVA)

(**) Cogne Acciai Speciali S.p.A.; Comune di Challand-Saint-Victor; Comune di Gignod.

(***) ITW Automotive Italia - Divisione Lys Fusion S.r.l.; MDM S.r.l.; PELLISSIER HELICOPTER S.r.l.; RAV S.p.A. (Raccordo Autostradale Valle D'Aosta); VALECO S.p.A.; Comune di Saint-Pierre.

Fonti dei dati ISPRA (<http://www.isprambiente.it/certificazioni>): EMAS e ECOLABEL
SINCERT (www.accredia.it) UNI-EN-ISO 14001

